



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI DEMOGRAFICI

Iscrizione all'albo dei giudici popolari presso la Corte di Assise e la Corte di Assise d'appello

Che cos'è	<p>L'albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello.</p> <p>L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.</p>
Requisiti per l'iscrizione	<p>L'iscrizione avviene d'ufficio o su domanda degli interessati. Gli elettori interessati devono presentare richiesta al Sindaco del Comune di residenza. Possono richiedere l'iscrizione gli elettori in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10, Legge 10 aprile 1951 n. 287):</p> <ul style="list-style-type: none">• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;• buona condotta morale;• età compresa tra i 30 e i 65 anni;• possesso del seguente titolo di studio:<ul style="list-style-type: none">➤ per i Giudici Popolari di Corte d'Assise, licenza di scuola media inferiore;➤ per i Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello, diploma di scuola media superiore.

<p>Incompatibilità</p>	<p>Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 e art. 1492 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; • gli appartenenti a Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; • i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
<p>Pubblicità degli aggiornamenti</p>	<p>Al fine di consentire ai cittadini maggiorenni il controllo e l'impugnazione delle decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni dagli Albi dei Giudici Popolari sono affissi, per dieci giorni all'albo pretorio on line del Comune, previa notizia tramite pubblico manifesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli elenchi dei Giudici Popolari, approvati da un'apposita Commissione, presieduta dal Presidente della Corte d'Assise; • gli Albi permanenti dei giudici popolari con cui il Presidente del Tribunale approva definitivamente, previo controllo generale e decisione sui ricorsi presentati, gli atti dei Giudici Popolari a chiusura delle rispettive operazioni.
<p>Reclami</p>	<p>Ogni cittadino maggiorenne, può presentare entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio on line, reclamo in carta semplice contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni degli elenchi all'Albo Pretorio alla cancelleria del Tribunale di L'Aquila.</p>
<p>Domanda</p>	<p>La domanda deve essere presentata, su modello di cui all'ALLEGATO 1, dal mese di aprile al mese di luglio di tutti gli anni dispari. Le domande, corredate della copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire all'Ufficio Elettorale, nel periodo sopra indicato, con una delle seguenti modalità:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • tramite servizio postale, all'indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di ORTONA, via G. Matteotti (largo Castello) - 66026 Ortona (CH); • consegna, a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Ortona, sito in via Cavour n. 1; • per via telematica inviando la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia immagine del documento di identità e trasmesse al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it indicando nell'oggetto la dicitura "Domanda iscrizione Albo Giudici Popolari"; • On line (www.comuneortona.ch.it) accedendo all'area dedicate ai servizi al Cittadino , previa autenticazione tramite SPID. <p><u>Gli albi definitivi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale. Coloro che sono iscritti negli albi definitivi non devono presentare una nuova domanda.</u></p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 10 aprile 1951, n. 287 • Legge 5 maggio 1952, n. 405 • Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 • Ministero Giustizia